

STATUTO

DISNEY PARK S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CICCIANO NA PIAZZA GIOVANNI
XXIII SN

Numero REA: NA - 826567

Codice fiscale: 06612371218

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n.100094	Raccolta n.21529
	Atto di trasformazione di società in accomandita semplice impre-	
	sa sociale in società a responsabilità limitata impresa sociale	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre	
	(21 - 10 - 2020)	
	In Nola nel mio studio in via Pompeo Fellecchia n.5.	
	Innanzi a me avv.Giuseppe Lallo,notaio in Nola, iscritto presso il	
	Collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli Torre Annunziata e	
	Nola, sono comparsi:	
	- Marino Mario nato a Cicciano il 22 agosto 1951 codice fiscale	
	MRN MRA 51M22 C675V	
	- Arvonio Giuseppina nata a Cicciano il 5 febbraio 1955 codice fi-	
	scale RVN GPP 55B45 C675P	
	entrambi residenti in Cicciano al corso Garibaldi n.53	
	I costituiti, cittadini italiani,della identità personale dei quali io	
	notaio sono certo,premettono:	
	- sono soci della società in accomandita semplice impresa sociale	
	denominata "DISNEY PARK s.a.s. di Marino Mario Impresa Socia-	
	le" con sede in Cicciano piazza Giovanni XXIII sn capitale sociale	
	di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) interamente versa-	
	to,numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli e co-	
	dice fiscale 06612371218 (R.E.A. n.826567)	
	Detto capitale sociale é stato assunto, sottoscritto e versato dal	
	socio Marino Mario per una quota di euro 24.000,00 (euro venti-	

	quattromila/00) pari al 80% (ottanta per cento) del capitale so-	
	ciale e da Arvonio Giuseppina per una quota di euro 6.000,00	
	(euro seimila/00) pari al 20% (venti per cento) del capitale so-	
	ciale.	
	- E' intendimento dei costituiti trasformare la medesima in so-	
	cietà a responsabilità limitata impresa sociale.	
	In relazione alla suindicata esigenza di trasformazione societaria,	
	i soci hanno affidato ai sensi e per gli effetti dell'art.2500 ter	
	cod. civ. al dott.Nicola Dell'Anno, revisore dei conti, l'incarico di	
	predisporre la relazione di stima redatta a norma dell'articolo	
	2500 cod. civ. -	
	- con relazione giurata in data odierna il dott.Nicola dell'Anno, da	
	essi designato come innanzi detto, ha valutato il patrimonio della	
	detta società in accomandita semplice "DISNEY PARK s.a.s. di	
	Marino Mario Impresa Sociale" in euro 70.193,55 (euro settanta-	
	milacentonovantatré e centesimi quintantacinque) al netto di o-	
	gni passività, così come si evince dalla medesima che si allega al	
	presente atto sotto la lettera "A", unitamente al verbale di giu-	
	ramento innanzi a me notaio in data odierna in calce alla mede-	
	sima, omessane la lettura per espressa e concorde dispensa fat-	
	tami dalle parti.	
	Tanto premesso, i costituiti, nella loro qualità di soci della predet-	
	ta società, all'unanimità, deliberano di:	
	-- trasformare la società in accomandita semplice "DISNEY PARK	
	s.a.s. di Marino Mario Impresa Sociale in società a responsabilità	

	limitata impresa sociale denominata	
	"DISNEY PARK s.r.l. Impresa Sociale"	
	Art.2) La società sarà regolata dai patti e condizioni che regola-	
	no la vita della società a responsabilità limitata impresa sociale.	
	Art.3) Il capitale sociale, tenuto conto che la allegata relazione	
	di stima attribuisce alla società alla data odierna un valore del	
	patrimonio netto di euro 30.000,00 viene all'unanimità fissato in	
	euro 30.000,00 (euro trentamila/00) riportando a riserva spe-	
	ciale la residua somma di euro 40.195,55 (euro quarantamila-	
	centonovantacinque e centesimi cinquantacinque)	
	Detto capitale é diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 codice	
	civile e risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente in	
	relazione alla stima come sopra effettuata ai sensi dell'articolo	
	2500 ter codice civile e spetta ai soci - in conformità a quanto	
	da essi concordemente convenuto - nelle seguenti rispettive mi-	
	sure corrispondenti al valore della loro partecipazione nel capita-	
	le sociale della società trasformata e precisamente:	
	- a Marino Mario per una quota di euro 24.000,00 (euro venti-	
	quattromila/00) pari al 80% (ottanta per cento) del capitale so-	
	ciale;	
	- ad Arvonio Giuseppina per una quota di euro 6.000,00 (euro	
	seimila/00) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale.	
	- All'unanimità viene nominata a tempo indeterminato Ammini-	
	stratore Unico il costituito Marino Mario,il quale accetta la carica	
	conferitagli, dichiarando sotto la propria responsabilità di non	

	trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompati-	
	bilità e di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, profes-	
	sionalità ed indipendenza (art.8,comma 3 del Decr. Leg.vo	
	155/2006.	
	In caso di modifica dell'organo di amministrazione i costituiti	
	convengono che :	
	a) la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche so-	
	ciali è regolata dall'art.8) del D.Lgs. n.155 del 2006 e successive	
	modifiche,fatta salva la disciplina inderogabile di legge;	
	b) coloro che assumono cariche sociali dovranno possedere i re-	
	quisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza quali:	
	- l'assenza di condanna penali,	
	- la comprovata esperienza nel settore dell'istruzione e dell'edu-	
	cazione;	
	- non siano nominati da imprese private con finalità lucrative e	
	nelle amministrazioni pubbliche così come definite dall'art.1,	
	comma 2, del D.Lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni.	
	Le parti convengono ed approvano espressamente che la società	
	resti regolata dalle norme statutarie che seguono:	
	"Art.1) E' costituita una società a responsabilità limitata impresa	
	sociale denominata:	
	"Disney Park S.r.l. Impresa Sociale".	
	"Art.2) La società, che non ha scopo di lucro,secondo quanto	
	previsto dall'art.3 del Decr.Leg.vo n.112/2017 e successive inte-	
	grazioni, ha come finalità:	

	- lo svolgimento delle prestazioni educative dell'infanzia e della	
	gioventù e di quelle educative e formative di ogni genere e spe-	
	cie (così come previsto dalla Legge 28 marzo 2003 n.53 e suc-	
	cessive modificazioni ed integrazioni) nell'ambito della scuola	
	dell'obbligo e della scuola dell'infanzia, a mezzo della gestione di	
	scuole che assicurino agli alunni un trattamento scolastico equi-	
	pollente a quello degli alunni delle scuole statali, nell'osservanza	
	delle norme di legge in materia;	
	- la promozione, l'istituzione e la gestione di centri e di istituti	
	didattici educativi, sportivi, culturali e simili;	
	- la gestione di servizi di mensa,refettorio e dormitorio degli al-	
	lievi;	
	- la gestione di servizi di trasporto degli alunni da e al loro domi-	
	cilio;	
	- l'organizzazione di corsi di formazione professionale.	
	Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e	
	commerciali, ivi comprese la stipula di contratti di leasing passi-	
	vo, l'assunzione di finanziamenti, di mutui e la prestazione di i-	
	poteche e di fidejussioni, di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione, che si rendessero utili o necessarie per il raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	"Art.3) La sede sociale é fissata in Cicciano (NA). Ai soli fini del-	
	l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter	
	disp.att. del cod.civ. le parti indicano il seguente indirizzo: Piazz-	
	za Giovanni XXIII - Cicciano (NA).	

	La società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, ammini-	
	strative, filiali e succursali in Italia ed all'Estero.	
	"Art.4) Il capitale sociale é fissato in euro 30.000,00 (euro dieci-	
	mila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2463 cod.civ.. Tale	
	capitale viene assunto e sottoscritto dal socio Marino Mario per	
	una quota di euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) e da	
	Arvonio Giuseppina per una quota di euro 6.000,00 (euro seimi-	
	la/00).	
	L'aumento di capitale sociale potrà essere effettuato anche me-	
	diate offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con	
	esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi	
	disciplinata dall'art.2482 ter del c.c.. La deliberazione assem-	
	bleare presa dai soci costituenti la maggioranza del capitale so-	
	ciale determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero discipli-	
	na le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi	
	della parte di aumento rimasta inoptata. Ogni comunicazione ai	
	soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere ef-	
	fettuata a cura degli amministratori o dell'amministratore unico a	
	mezzo raccomandata a/r. Gli aumenti di capitale possono esse-	
	re effettuati sia con versamento di danaro che con apporto di	
	beni in natura e servizi.	
	"Art.5) La durata della società é fissata fino al 31 dicembre	
	2050. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno di durata della società.	
	"Art.6) Le quote sociali sono nominative e trasferibili per atto tra	

	vivi e per successione mortis causa. Nei trasferimenti per atto	
	tra vivi i soci hanno diritto di prelazione nello acquisto delle stes-	
	se in proporzione alle quote possedute con diritto di accresci-	
	mento in caso di rinuncia di uno o più soci. Il socio che intende	
	vendere a terzi in tutto o in parte la propria quota dovrà darne	
	comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno nella quale dovranno essere indicate le generalità	
	del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il	
	prezzo e le modalità di pagamento; questi potranno rendersi ac-	
	quirenti della quota offerta in proporzione a quella rispettiva-	
	mente posseduta nonchè delle quote per le quali uno o più soci	
	non abbiano esercitato il diritto di prelazione.Entro trenta giorni	
	da detta comunicazione,pertanto,i soci dovranno comunicare,a	
	mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,se intendono	
	acquistare le quote di spettanza ed eventuali quote che si ren-	
	dessero disponibili per il mancato esercizio della prelazione da	
	parte di uno o più soci, in mancanza di tale comunicazione nel	
	termine indicato,i soci si considerano rinunciatari e pertanto le	
	quote offerte in vendita sono liberamente trasferibili.	
	"Art.7) E' consentito al socio il recesso in conformità e con le	
	modalità di cui all'art.2473 cod.civ..	
	"Art.8) Le modalità di ammissione e di esclusione dei soci,	
	nonchè la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il	
	principio di non discriminazione e comunque ai sensi dell'art.9	
	del D.Lgs. n.155 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.	

	In caso di diniego di ammissione o di esclusione deve essere in-	
	vestita l'assemblea dei soci (art.9 cit. decr.leg.vo).	
	"Art.9) L'impresa sociale in oggetto si impegna ad adottare op-	
	portune forme di informazione, consultazione e partecipazione	
	affinchè coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera	
	nell'impresa stessa, nonchè i destinatari dell'attività possano e-	
	sercitare influenza sulle decisioni dell'impresa stessa, quantome-	
	no in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle	
	condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti	
	o scambiati.	
	"Art.10) Il trattamento economico spettante ai lavoratori subor-	
	dinati o autonomi non può essere inferiore a quello previsto dai	
	contratti o accordi collettivi applicabili.	
	"Art.11) Per occorrenze finanziarie della società l'organo ammi-	
	nistrativo potrà richiedere somme ai soci,nel rispetto delle vi-	
	genti disposizioni,sulle quali non matureranno interessi.	
	"Art.12) Ai sensi dell'art.2479 bis c.c. l'Assemblea è convocata	
	dall'Organo Amministrativo,anche in luogo diverso dalla sede so-	
	ciale purchè in Italia,con lettera raccomandata anche a mano,	
	posta elettronica certificata, fax o e-mail confermati spediti ai	
	soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel	
	domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nella lettera di	
	avviso saranno indicati il giorno,il luogo e l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare. Peraltro,anche in mancanza	
	delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente co-	

	stituita e può validamente deliberare quando è rappresentato	
	l'intero capitale sociale e vi assista l'organo amministrativo.	
	"Art.13) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro il termine di centoventi giorni di cui all'art.2478	
	bis del cod.civ. ovvero in quello di centoottanta giorni nelle ipo-	
	tesi previste dalla citata norma. Inoltre è convocata per le deli-	
	berazioni di sua competenza e le deliberazioni sono validamente	
	assunte con le maggioranze previste dall'art.2479 bis cod.civ..	
	La convocazione dell'Assemblea deve, altresì, essere fatta, sen-	
	za ritardo, quando ne sia inoltrata la richiesta ai sensi del-	
	l'art.2479 cod.civ..	
	"Art.14) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Coamministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e le relative deliberazioni dell'Assemblea so-	
	no constatate mediante processo verbale firmato dal Presidente	
	e dal Segretario o dal Notaio nelle ipotesi previste dalla legge.	
	"Art.15) La società è amministrata da un Amministratore Unico,	
	da due coamministratori con firma e poteri disgiunti o congiunti	
	ovvero da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o cin-	
	que membri. All'atto della nomina l'assemblea opta tra le possi-	
	bilità previste. L'Organo amministrativo comunque prescelto,	
	potrà essere composto anche da non soci e durerà in carica a	
	tempo indeterminato o determinato a scelta dell'assemblea dei	
	soci al momento della nomina. Esso è rieleggibile. Il Consiglio di	
	Amministrazione dura in carica per tre esercizi sociali.	

	"Art.16) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri	
	il Presidente e nomina un Segretario che può essere scelto al di	
	fuori del Consiglio medesimo.	
	"Art.17) L'organo amministrativo compie tutti gli atti di ammini-	
	strazione ordinaria e straordinaria per lo svolgimento dell'attività	
	sociale fatta eccezione soltanto per i poteri attribuiti dalla legge	
	o dallo Statuto all'Assemblea in via esclusiva. E così in via esem-	
	plicativa l'Amministratore unico o i due coamministratori, che	
	hanno la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio disgiuntamente o congiuntamente ovvero il Consi-	
	glio di Amministrazione potranno partecipare a gare, appalti, lici-	
	tazioni, sottoscrivere i relativi contratti e capitolati, assumendo	
	tutte le conseguenti obbligazioni, firmare contratti di rappresen-	
	tanza e di commissione, stipulare contratti bancari e compiere	
	qualsiasi operazione bancaria di apertura di credito, di anticipa-	
	zione e di sconto, di conto corrente; prestare fideiussioni; aprire	
	ed estinguere conti correnti bancari e postali, trarre assegni su	
	di essi, effettuare versamenti e prelievi anche allo scoperto nei	
	limiti degli affidamenti concessi; emettere pagherò, spiccare	
	tratte ed accettarle o rifiutarle; girare, esigere, scontare e nego-	
	ziare tratte, pagherò cambiari, assegni; promuovere qualunque	
	azione; stipulare contratti di assicurazione, di somministrazione,	
	di forniture in genere; firmare contratti per fitto di locali e per	
	noleggio di attrezzature e macchinari, riscuotere e quietanzare	
	qualunque somma, presso amministrazioni private e pubbliche e	

	presso privati con esonero per dette amministrazioni e privati da	
	qualsiasi responsabilità; nominare procuratori ad negotia per de-	
	terminati atti; nominare direttori e responsabili tecnici, assumere	
	e licenziare operai ed impiegati; nominare avvocati, acquistare,	
	vendere, permutare, alienare beni mobili o immobili, conferirli in	
	altre società costituite o costituende; transigere a mezzo di ar-	
	bitri, anche amichevoli compositori; autorizzare e compiere qual-	
	siasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e presso o-	
	gni altro Ufficio, pubblico e privato; definire ogni rapporto con le	
	Amministrazioni dello Stato; più in generale istituire sedi secon-	
	darie ed aprire unità locali, fare quanto altro riterrà necessario o	
	utile per l'espletamento della attività sociale, essendo la elenca-	
	zione di cui innanzi meramente esemplificativa come sopra detto.	
	"Art.15) L'amministratore Unico, i due coamministratori con firma	
	e poteri disgiunti o congiunti, ovvero il Consiglio di Amministra-	
	zione rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio con	
	la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammini-	
	strative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di	
	revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e pro-	
	curatori alle liti. Per tutti gli atti relativi l'Amministratore Unico i	
	due coamministratori disgiuntamente o congiuntamente ovvero	
	il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha firma libera.	
	Parimenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà fir-	
	ma libera per tutti gli atti consiliari.	
	"Art.16) Il Consiglio di Amministrazione può delegare in parte i	

	propri poteri al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, o ad	
	altri suoi membri o a procuratori speciali, determinandone vinco-	
	li, attribuzioni e retribuzioni e limiti alle deleghe, ferme restando	
	le limitazioni previste dallo art.2381 c.c..	
	"Art.17) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convoca-	
	zione del Presidente o di chi ne fa le veci sia nella sede della So-	
	cietà sia altrove ma comunque nel territorio dello Stato Italiano	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta domanda scritta da almeno due dei membri del Consi-	
	glio. La convocazione deve essere fatta a mezzo fax, e-mail con-	
	fermati, posta elettronica certificata ovvero con lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno otto giorni	
	prima o, nei casi di assoluta urgenza, a mezzo di dispaccio tele-	
	grafico o di fax da inviarsi almeno tre giorni prima ai Consiglieri.	
	In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa rego-	
	larmente costituito e può deliberare validamente quando siano	
	presenti tutti i suoi membri ed il Collegio Sindacale se nominato.	
	"Art.18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole della	
	maggioranza dei componenti del Consiglio.	
	"Art.19) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-	
	nute per ragioni del loro ufficio	
	"Art.20) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni an-	
	no. L'Organo amministrativo provvederà nei termini e sotto l'os-	
	servanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilan-	

	cio.	
	"Art.21) E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fon-	
	di e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavo-	
	ratori o eventuali collaboratori. A tal uopo si considerano distri-	
	buzione degli utili le ipotesi indicate dalle lettere a), b) e c) del-	
	l'art.3 del D.Lgs n.115 del 2006 e sue modifiche ed integrazioni.	
	"Art.22) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge o su deci-	
	sione dei soci, l'Assemblea nomina l'organo di controllo o un re-	
	visore. L'organo di controllo se nominato potrà essere composto	
	alternativamente da un Collegio sindacale composto da numero	
	tre membri effettivi e due supplenti oppure da un Sindaco Unico	
	ed in entrambi i casi potrà assumere anche funzioni di controllo	
	contabile. L'organo di controllo e/o il Revisore durano in carica	
	per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.	
	"Art.23) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa	
	allo scioglimento della società,l'Assemblea determinerà le moda-	
	lità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,ferma la	
	osservanza delle norme inderogabili di legge.Il patrimonio resi-	
	duo sarà devoluto, ai sensi dell'art.12,comma 5 del Decr. Leg.vo	
	n.112/2017 ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, as-	
	sociazioni, comitati fondazioni o altri Enti del terzo settore.	
	"Art.24) Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione de-	
	vono essere realizzate in modo tale da preservare l'assenza di	

	scopo di lucro da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in	
	essere.	
	"Art.25) La cessione dell'azienda deve essere realizzata in modo	
	da garantire il proseguimento da parte del cessionario della fina-	
	lità di cui all'art.2) dei presenti patti sociali.	
	"Art.26) Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tro-	
	vano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle leggi	
	speciali in tema di società a responsabilità limitata ed in partico-	
	lare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112 e successive integrazioni di	
	cui al D.Leg.vo 20 luglio 2018 n.95.	
	I costituiti dichiarano inoltre di volersi avvalere del regime fiscale	
	di cui all'art.176 primo comma del DPR 917/86".	
	Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i costituiti dichiarano	
	di essere stati informati che il trattamento dei dati personali for-	
	niti è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del tratta-	
	mento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vi-	
	gente ed è finalizzato unicamente per l'espletamento delle atti-	
	vità connesse a questo atto e sue conseguenziali. I costituiti di-	
	chiarano di essere edotte che alle stesse sono riconosciuti i dirit-	
	ti di cui all'art.7 del d.lgs.n.196/2003.	
	Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente	
	contratto del quale ho dato lettura alle parti costituite che da me	
	personalmente interpellate lo hanno dichiarato del tutto confor-	
	me alla loro volontà manifestatami ed approvato. Consta questo	
	atto di quattro fogli scritti in parte a macchina in parte di mio	

[illegible]